

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA AUSONIA

Titolo I DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

Art. 1 – Denominazione e Sede

E' costituita l'Associazione sportiva dilettantistica denominata Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Ausonia. L'Associazione ha sede in ORENO, via Madonna 14, ed ha durata illimitata.

I colori sociali dell'Associazione sono Giallo Verde

Art. 2 - Scopo

L'Associazione è motivata dalla decisione dei soci di vivere l'esperienza sportiva secondo la visione cristiana dell'uomo e dello sport.

L'Associazione fa riferimento alla realtà educativa della parrocchia di Oreno e aderirà al CSI, FIGC, FIPAV ecc. L'Associazione potrà altresì aderire ad altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali, per la partecipazione alle attività agonistiche da questi organizzate.

L'attività sportiva dovrà svolgersi in coerenza con gli obiettivi pastorali ed educativi individuati nel progetto pastorale della parrocchia, nell'ambito della quale la predetta attività si inserisce, coordinandosi con le iniziative formative, educative e catechistiche rivolte ai ragazzi e ai giovani.

L'Associazione è apolitica e non persegue scopi di lucro, pur potendo svolgere anche attività definite "commerciali" dalla normativa in vigore.

L'Associazione aderisce altresì ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme direttive del Comitato internazionale olimpico (Cio), del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), delle Federazioni sportive internazionali, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni cui l'associazione stessa delibererà di aderire.

Art. 3 - Attività

L'oggetto sociale dell'Associazione è l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche aperte a tutti, la proposta costante dello sport ai ragazzi e ai giovani nonché l'impegno affinché, nel territorio in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l'assistenza dell'attività sportiva, realizzando altresì a tal fine attività didattiche di avvio alle pratiche sportive.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.

Potrà, a titolo meramente esemplificativo:

- organizzare squadre per la partecipazione alle attività sportive dilettantistiche svolte dal CSI, FIGC, FIPAV e dagli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione;
- organizzare manifestazioni sportive anche in collaborazione con gli enti di promozione sportiva e federazioni di affiliazione, con enti privati e pubblici, anche internazionali;
- organizzare attività, iniziative, corsi e scuole di sport.



L'Associazione potrà utilizzare spazi ed impianti della parrocchia di Oreno, tramite apposita convenzione, e in funzione della quale potrà altresì svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive. Potrà, infine, intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi passive.

L'Associazione dovrà ottenere il preventivo benestare della Parrocchia nel caso in cui intenda dar vita a rapporti che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, la parrocchia stessa.

L'Associazione cura la formazione dei dirigenti e degli allenatori, anche in collaborazione con il CSI, FIGC, FIPAV, ecc., con la parrocchia e con le altre realtà ecclesiali decanali e diocesane. Cura altresì la partecipazione dei propri soci ai momenti formativi proposti dalla parrocchia e a quelli realizzati in ambito decanale o diocesano, anche coinvolgendo i genitori dei ragazzi tesserati.

Titolo II I SOCI

Art. 4 - Soci

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro, anche minorenni, che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori, ne accettino lo Statuto e intendano partecipare all'attività associativa.

I soci si distinguono in:

• atleti, coloro che praticano attività sportiva;

• non atleti, coloro che contribuiscono alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione sportiva

La suddivisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti associativi.

I soci atleti, i soci dirigenti, i soci allenatori sono tenuti a tesserarsi al CSI, FIGC, FIPAV e agli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione promotrici dei tornei ai quali la squadra di appartenenza è iscritta, per gli altri soci è facoltativo

L'ammissione tra i soci è deliberata dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione.

La domanda di ammissione di coloro che sono ancora minorenni deve essere sottoscritta da un genitore o da chi ne fa le veci.

La partecipazione dei soci all'Associazione non potrà essere temporanea .

I genitori dei soci minorenni possono divenire soci dell'Associazione, alle condizioni e secondo le modalità di cui al presente articolo e all'art. 5.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa.

Solo i soci maggiorenni esercitano il diritto di voto in Assemblea e possono far parte degli organi associativi; i soci minorenni partecipano alle assemblee con solo voto consultivo.

I genitori soci avranno eguali diritti rispetto agli altri soci, ivi compreso il diritto di voto.

I soci hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione, di corrispondere le quote associative e di osservare le disposizioni statutarie e regolamentari del CSI, FIGC, FIPAV e degli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione.

Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.

Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde per dimissioni, esclusione, morosità e mancato rinnovo del tesseramento all'ente di affiliazione dell'Associazione, ove richiesto.

Le dimissioni sono efficaci nel momento in cui il documento che le contiene è acquisito dalla Associazione; sono comunque fatti salvi tutti i diritti che l'Associazione ha nei confronti del dimissionario, compreso il pagamento delle quote pregresse e della quota associativa e delle altre somme relative all'anno in corso.

Il socio può essere escluso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all'Associazione. È un comportamento che provoca danni non versare le quote relative alle attività richieste o a cui si partecipa. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, dopo che il Consiglio ha convocato e ascoltato il socio interessato, se si presenta.

Il socio è moroso quando non versa la propria quota associativa annuale entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo. Se il socio moroso resta inadempiente anche dopo l'ulteriore termine ingiuntogli dallo stesso Consiglio Direttivo la morosità è definitivamente accertata dal Consiglio Direttivo dopo aver convocato e ascoltato il socio interessato, se si presenta.

Si applicano le eventuali procedure arbitrali e conciliative previste dagli statuti e regolamenti del CSI, FIGC, FIPAV e agli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione promotrici dei tornei ai quali la squadra di appartenenza è iscritta.

Art. 7 – Irripetibilità dei versamenti

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 8 – Soci rappresentanti tecnici e atleti FIPAV

Gli atleti e i tecnici sportivi tesserati FIPAV, provvederanno annualmente alla nomina dei loro rispettivi rappresentanti al fine di cui agli articoli 27 e 29 dello statuto FIPAV.

I soci e i dirigenti sociali, gli atleti e i tecnici sportivi tesserati, rimetteranno al giudizio arbitrale previsto dall'art. 57 dello statuto FIPAV la risoluzione delle controversie originate dalla loro attività sportiva.

In deroga alle vigenti disposizioni di legge, in caso di cessazione di appartenenza alla FIPAV della società e associazione sportiva, i dirigenti sociali in carica al momento, sono obbligati in via personale e solidale all'adempimento delle obbligazioni della società e associazione sportiva verso la Federazione, gli altri associati o tesserati e verso i terzi; sono, altresì soggetti alle procedure esecutive previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Titolo III ORGANI SOCIALI

Art. 9 – Organi sociali

Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente. La partecipazione a questi organi è a titolo gratuito.

Art. 10 – L'Assemblea

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. E' convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto e per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell'Associazione, anche in riferimento alle finalità educative che l'Associazione si prefigge. E' comunque convocata ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci che possono intervenire all'Assemblea ai sensi dell'art. 11.

Art. 11 – Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea deve essere comunicata ai soci almeno 5 giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta, e comunque anche con affissione dell'avviso nei locali in cui sono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 12 – Intervento in Assemblea e quorum

Possono partecipare all'Assemblea tutti i soci, esclusi i soci morosi anche se non ancora definitivamente accertati dal Consiglio Direttivo.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

Ai fini delle maggioranze richieste dagli articoli seguenti si computano solo i soci maggiorenni che possono partecipare all'Assemblea ai sensi del presente articolo.

Art. 13 – Validità dell'Assemblea e delle delibere

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti salvo che lo Statuto disponga altro.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale che sarà depositato presso la sede dove i soci potranno consultarlo.

Delle delibere Assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale.

Art. 14 – Competenze dell'Assemblea

All'Assemblea competono gli atti di straordinaria amministrazione e comunque, ed in via esclusiva, quelli di seguito elencati:

- eleggere il Consiglio Direttivo e fissare il numero dei membri,
- deliberare le direttive per l'attività associativa,
- approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo,
- deliberare su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo,

- deliberare circa i provvedimenti di esclusione proposti dal Consiglio Direttivo

Le decisioni sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti tanto in prima che in seconda convocazione.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale.

Titolo IV IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE

Art. 15 – Consiglieri

Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione.

Esso è composto da un minimo di tre membri che restano in carica 3 anni e possono essere rieletti.

I membri del Consiglio Direttivo devono essere tutti maggiorenni.

I membri del Consiglio Direttivo e, in genere, tutti quelli che ricoprono incarichi di amministratore, non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata riconosciuto dal CONI ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo a un ente di promozione sportiva.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, con solo voto consultivo e senza che concorra a formarne il numero legale, il consulente ecclesiastico, nella persona del parroco pro tempore della parrocchia di Oreno o del Vicario parrocchiale o direttore dell'oratorio a ciò delegato, allo scopo di contribuire alla realizzazione delle finalità educative dell'Associazione e al miglior inserimento dell'esperienza sportiva nelle attività pastorali.

Quando senza giustificato motivo i Consiglieri non intervengono a tre adunanze consecutive del Consiglio Direttivo, sono dichiarati decaduti dal Consiglio medesimo.

Art. 16 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è dotato dei poteri per la gestione ordinaria, salvo quelli riservati all'Assemblea e agli altri organi associativi.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si indicano le seguenti competenze:

- attuare le deliberazioni dell'Assemblea,
- stabilire annualmente il calendario delle attività sportive e associative, sentito il parroco della parrocchia di Oreno o il Vicario parrocchiale o il direttore dell'oratorio a ciò delegato, curando il coordinamento di tali attività con le iniziative pastorali;
- eleggere tra i consiglieri, un Presidente, uno o più Vice Presidenti, un segretario,
- nominare il Tesoriere,
- fissare la data dell'Assemblea annuale e predisporre l'ordine del giorno,
- deliberare l'importo della quota associativa annuale e ogni altra quota relativa alle attività della Associazione,
- deliberare la scelta dei tecnici,
- accetta le liberalità che non sono riservate all'Assemblea,
- predisporre il bilancio preventivo,
- redigere il bilancio consuntivo,

- predisporre la relazione annuale circa l'attività associativa,
- assicurare un corretto uso delle strutture e degli strumenti tecnici di proprietà di terzi, di cui l'Associazione si avvale per le proprie attività,
- proporre all'Assemblea la conclusione di rapporti di lavoro e assimilati,
- adottare le misure necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Associazione,
- proporre all'Assemblea l'esclusione di soci,
- deliberare il Regolamento dell'Associazione.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo si dovrà redigere apposito verbale.

Art. 17 – Integrazione del Consiglio Direttivo

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito.

Qualora non vi siano "primi non eletti", i consiglieri in carica possono cooptare, con decisione assunta a maggioranza dei membri rimasti, i soci necessari per reintegrare il numero pieno del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei suoi componenti. In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Riunioni

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno e ogni qual volta il Presidente lo riterrà necessario.

Gli amministratori non possono ricoprire cariche in altre società o associazioni sportive che partecipano con proprie squadre in identiche discipline agonistiche.

Art. 19 – Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri membri, dura in carica quanto il Consiglio direttivo stesso e può essere rieletto.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione

Il Presidente:

- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo ponendo in essere tutti gli atti necessari e opportuni;
- convoca e presiede le riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità ed urgenza, può assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione;
- accetta e incassa donazioni di modico valore, rilasciandone quietanze; tale potere può essere delegato dal Presidente al Tesoriere o ad altro consigliere;
- accetta sovvenzioni e contributi offerti a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati – rilasciandone quietanze liberatorie – solo se non comportano obblighi per l'Associazione; tale potere può essere delegato dal Presidente al Tesoriere o ad altro consigliere;
- ha la facoltà di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ordinaria ed amministrativa.

Al Presidente possono essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

**Titolo V
RISORSE ECONOMICHE**

Art. 20 – Risorse economiche

L'Associazione per svolgere le proprie attività dispone:

- delle quote sociali e ogni altro contributo richiesto ai propri soci e ai partecipanti,
- dei corrispettivi derivanti dalle attività istituzionali,
- delle liberalità pubbliche e private,
- dei contributi pubblici,
- delle raccolte occasionali di fondi,
- di ogni altra entrata e provento derivante dallo svolgimento delle proprie attività, ivi comprese quelle aventi natura commerciale,
- delle rendite dei propri beni.

Gli avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento degli scopi istituzionali

Art. 21 – L'Anno associativo

L'esercizio sociale ha durata annuale e segue la durata della stagione sportiva, dal 1 luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

Il Consiglio direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

I bilanci consuntivi dovranno essere depositati presso la sede sociale, dove potranno essere liberamente visionati dai soci, e trasmessi alla parrocchia.

**Titolo VI
NORME FINALI**

Art. 22 – Modifiche Statutarie

Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea dei soci, con la maggioranza dei 2/3 dei soci che hanno diritto a partecipare all'Assemblea stessa, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 23 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, con la maggioranza dei 2/3 dei soci che hanno diritto a partecipare all'Assemblea stessa, su proposta del Consiglio Direttivo.

Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori.

Il patrimonio residuo sarà devoluto ad Enti individuati dall'Assemblea dei soci, con le formalità e nei limiti previsti dalla legge.

Art. 24 – Norme speciali

L'Associazione deve conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti CSI, FIGC, FIPAV, ecc.

Art. 25 – Rinvio normativo

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento agli eventuali regolamenti interni, alle vigenti norme in materia di associazionismo e, in particolare, a quello sportivo dilettantistico, allo Statuto ed al regolamento organico del CSI, FIGC, FIPAV e degli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione, nonché alle norme dell'ordinamento sportivo, in quanto applicabili.

Oreno di Vimercate, 27 dicembre 2010

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

IL PARROCO

